Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Brindisi

ALLEGATO B
ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI AVVOCATI - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Deposito telematico degli accordi di negoziazione assistita in materia di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e modifica delle relative condizioni Art. 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

Ambito di applicazione

Le presenti istruzioni disciplinano il deposito presso la Procura della Repubblica di Brindisi degli accordi conclusi mediante convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, aventi ad oggetto:

la separazione personale dei coniugi;
la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
lo scioglimento del matrimonio;
la modifica delle condizioni di separazione;
la modifica delle condizioni di divorzio.

La procedura deve essere assistita da almeno un avvocato per ciascuna parte.

Ufficio competente

L'accordo deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014.

Prima del deposito, i difensori sono tenuti a verificare la competenza territoriale della Procura della Repubblica di Brindisi in relazione alla specifica fattispecie.

Qualora dagli atti emerga l'incompetenza territoriale di questo Ufficio, il deposito non potrà essere esaminato nel merito e sarà adottato il provvedimento conseguente.

Termine per il deposito

L'accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 132/2014.

Ai fini del rispetto del termine, i difensori dovranno verificare il completamento della trasmissione telematica e conservare le ricevute generate dal sistema.

Modalità di deposito

La circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della Giustizia – Direzione Generale dei Servizi Applicativi, del 15 novembre 2025, n. 21557, ha comunicato l'attivazione delle funzionalità telematiche per la gestione degli adempimenti previsti dall'art. 6 del D.L. n. 132/2014.

Anche in questo Ufficio, da oggi e comunque entro e non oltre il 1° dicembre 2026 il deposito dovrà essere effettuato ***esclusivamente*** con modalità telematica attraverso il Processo Civile Telematico, nel registro informatico "Procura Civile", utilizzando un redattore abilitato alla formazione e alla trasmissione della busta telematica.

Non saranno ordinariamente accettati depositi effettuati:

mediante posta elettronica ordinaria;
mediante posta elettronica certificata;
attraverso il protocollo informatico o altri canali non previsti;
con consegna cartacea presso la Segreteria, salvo i casi espressamente ammessi dalla normativa vigente o autorizzati in presenza dei relativi presupposti.

L'utilizzo della posta elettronica o della PEC per richieste di informazioni non equivale al deposito dell'accordo.

Individuazione del procedimento

Nella compilazione della busta telematica il difensore dovrà:

selezionare la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi quale Ufficio destinatario;
utilizzare il registro "Procura Civile";
selezionare il procedimento o la tipologia di atto relativa alla negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n. 132/2014, secondo le opzioni rese disponibili dal sistema;
indicare correttamente i dati anagrafici e fiscali di entrambi i coniugi;
inserire i dati di tutti i difensori;
indicare gli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi;
specificare l'oggetto dell'accordo:

- separazione personale;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- scioglimento del matrimonio
- modifica delle condizioni di separazione;
- modifica delle condizioni di divorzio;
- specificare la presenza o l'assenza di figli nelle condizioni indicate dall'art. 6 del D.L. n. 132/2014.

Atto principale

L'accordo di negoziazione assistita deve essere inserito nella busta quale atto principale e la restante documentazione come allegati.

Non deve essere depositata come atto principale la sola nota di accompagnamento, la scheda riepilogativa o la convenzione di negoziazione.

Contenuto necessario dell'accordo

L'accordo dovrà contenere, in relazione alla concreta fattispecie:

l'espressa indicazione del tentativo degli avvocati di conciliare le parti;
l'informazione alle parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;
quando vi siano figli minori, l'informazione sull'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;
la dichiarazione degli avvocati che l'accordo non è contrario a norme imperative e all'ordine pubblico;
l'attestazione degli avvocati circa la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;
l'autenticazione delle firme delle parti;
la regolamentazione completa delle condizioni personali e patrimoniali concordate.

In presenza di figli, l'accordo dovrà contenere disposizioni sufficientemente determinate in ordine, secondo il caso, a:

responsabilità genitoriale e affidamento;
collocamento e residenza abituale;
tempi e modalità di permanenza con ciascun genitore;
mantenimento ordinario;
spese straordinarie;
eventuale contribuzione diretta;
rapporti con gli ascendenti e altri familiari, quando rilevanti;
ogni altra condizione necessaria a consentire la valutazione della rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli.

Le indicazioni informative, l'autenticazione delle firme e le dichiarazioni relative alle norme imperative e all'ordine pubblico rientrano tra gli elementi richiesti per gli accordi di negoziazione assistita.

Documentazione da allegare

Documentazione comune
Alla busta telematica dovranno essere allegati, in relazione alla fattispecie:

convenzione di negoziazione assistita;
estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, con annotazioni;
certificazione o dichiarazione sostitutiva relativa alla residenza dei coniugi;
certificazione o dichiarazione sostitutiva relativa allo stato di famiglia;
documenti di identità e codici fiscali delle parti, se necessari alla completa identificazione;
eventuali ulteriori documenti richiamati nell'accordo.

Divorzio

In caso di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio dovrà essere allegato, secondo la fattispecie:

il verbale di separazione consensuale e il relativo decreto di omologazione;
la sentenza di separazione giudiziale con attestazione della definitività;
l'accordo di separazione concluso mediante negoziazione assistita;
l'atto di separazione formato davanti all'ufficiale dello stato civile;
ogni altro titolo dal quale risultino la separazione e la relativa decorrenza.

Modifica delle condizioni

In caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio dovrà essere allegato il titolo contenente le condizioni vigenti, e in particolare:

il precedente provvedimento giudiziale;
il precedente accordo di negoziazione assistita;
il precedente accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile;
l'eventuale successivo provvedimento di modifica.

Presenza di figli

Quando vi siano figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, dovranno essere allegati, quando pertinenti:

certificati di nascita;
certificati o dichiarazioni sostitutive di stato di famiglia e residenza;
dichiarazioni dei redditi delle parti relative agli ultimi tre anni;
documentazione attestante i redditi e le condizioni patrimoniali rilevanti;
documentazione relativa all'eventuale condizione di incapacità o disabilità grave;
documentazione relativa alla condizione di non autosufficienza economica del figlio maggiorenne;
ogni altro documento utile alla valutazione dell'interesse dei figli.

Formato e sottoscrizione digitale

L'atto principale e gli allegati devono rispettare i formati e i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente sul processo civile telematico.

Deposito da parte di uno dei difensori

Il deposito può essere materialmente eseguito da uno dei difensori.
Nell'accordo e nei dati strutturati della busta dovranno tuttavia essere indicati:

entrambi i coniugi;
tutti i difensori che hanno assistito le parti;
i rispettivi indirizzi PEC;
ogni altro soggetto interessato richiesto dal sistema.

Il difensore depositante dovrà verificare che l'accordo rechi tutte le sottoscrizioni necessarie.

Ricevute e perfezionamento del deposito

Il difensore deve controllare tutte le ricevute e le comunicazioni generate dal sistema.

La mera creazione della busta o l'invio dal redattore non dimostrano, da soli, il corretto completamento del deposito.

In presenza di un errore che impedisca l'accettazione, il difensore dovrà rinnovare tempestivamente il deposito, ferma restando ogni valutazione dell'Ufficio sul rispetto del termine previsto dalla legge.

La Segreteria non è tenuta a correggere i dati inseriti dal depositante né a integrare documenti mancanti.

Controllo del Pubblico Ministero

Il Pubblico Ministero procede alle verifiche previste dall'art. 6 del D.L. n. 132/2014.

Comunicazione del provvedimento

Il provvedimento del Pubblico Ministero sarà reso disponibile attraverso il Processo Civile Telematico.

I difensori sono pertanto tenuti a:
monitorare il fascicolo telematico;
controllare le comunicazioni inviate agli indirizzi PEC indicati;
verificare la disponibilità del provvedimento;
provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge.

Resta a carico degli avvocati la trasmissione dell'accordo munito del nulla osta o dell'autorizzazione all'ufficiale dello stato civile del Comune competente, nel termine previsto dall'art. 6 del D.L. n. 132/2014.

Depositi incompleti o irregolari

Potranno impedire o ritardare la trattazione:

l'errata individuazione dell'Ufficio destinatario;
la selezione di un registro o di una tipologia di atto non pertinente;
l'omessa indicazione di una delle parti o di uno dei difensori;
la mancanza dell'accordo o della convenzione;
l'assenza di sottoscrizioni o autenticazioni;
la mancata indicazione della data di conclusione;
l'illeggibilità dei documenti;
l'incompletezza della documentazione relativa ai figli;
la mancata allegazione del precedente titolo di separazione o divorzio;
l'assenza della documentazione reddituale quando necessaria;
la presenza di dati anagrafici o fiscali non corretti;
l'inserimento di più documenti eterogenei in un unico file non organizzato;
il deposito duplicato dello stesso accordo, senza indicazione della ragione del nuovo invio.

L'eventuale accettazione tecnica della busta non esclude la successiva rilevazione di irregolarità giuridiche o documentali.

Nuovo deposito e integrazioni

Qualora sia necessario integrare o correggere un deposito già eseguito, il difensore dovrà utilizzare, ove disponibile, la funzione di deposito nel procedimento già iscritto, indicando chiaramente:

il numero del procedimento;
la natura integrativa o sostitutiva del deposito;
i documenti aggiunti o sostituiti;
la ragione dell'integrazione.

Deve essere evitata la creazione di un nuovo procedimento quando l'integrazione può essere correttamente associata a quello già esistente.

In caso di reiterazione del deposito a seguito di errore tecnico, la nota di accompagnamento dovrà riportare gli estremi del precedente invio e delle relative ricevute.

Malfunzionamenti

In caso di malfunzionamento dei sistemi del dominio Giustizia, i difensori dovranno:

conservare le ricevute e i messaggi di errore;
verificare le comunicazioni pubblicate sul Portale dei Servizi Telematici;
rinnovare il deposito appena ripristinata la funzionalità;
utilizzare modalità alternative esclusivamente nei casi consentiti dalla normativa vigente o previamente autorizzati dall'Ufficio.

Non costituiscono, di per sé, malfunzionamento del dominio Giustizia:
problemi del dispositivo del professionista;
mancato aggiornamento del redattore utilizzato;
errori nella formazione della busta;
indisponibilità della connessione internet del depositante;
mancata validità o scadenza del certificato di firma digitale;
saturazione della casella PEC del professionista.

Protezione dei dati personali

Considerata la natura familiare, reddituale e, in alcuni casi, sanitaria della documentazione, i difensori dovranno inserire nella busta esclusivamente gli atti pertinenti e necessari.

Dovrà essere evitato il deposito di:
documenti estranei all'oggetto del procedimento;
dati personali non necessari;
documentazione sanitaria eccedente rispetto alle finalità del controllo;
atti riferiti a soggetti terzi non interessati;
copie multiple del medesimo documento.

Le presenti istruzioni saranno pubblicate sul sito istituzionale della Procura della Repubblica di Brindisi e trasmesse al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi per la diffusione agli iscritti.

Brindisi, 2 novembre 2026

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Pina Montanaro